


COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Provincia di Treviso
DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

 P.zza Martiri della Libertà, 1 – Cap. 31020 – C.F./P.I. 00546910266
 Tel. 0438/965311 – Fax. 0438/965363 – sito web: www.comune.sernaglia.tv.it

 Prot. 16703 del 18.11.2019
 N. 92/2019 di reg.

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
 ai sensi dell'art. 30 comma 3[^] del D.P.R. 380 del 06.06.2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

 Vista la richiesta formulata dal Signor geom. CASON CARLO pervenuta in data 12.11.2019
 Prot. n. 16432 con la quale viene chiesto il certificato di destinazione urbanistica nell'area così individuata

Foglio 2

M.N. 246-958-959-----

Foglio 3

M.N. 632-636-639-601-191-432-----

Foglio 5

M.N. 204-205-206-576-759-----

Visto il P.A.T.I. e annesse N.T.A. approvato con Conferenza di Servizi in data 27.03.2013, ratificato con deliberazione di G.P. n. 128 del 09.04.2013, pubblicato sul BUR n. 41 del 10.05.2013;
 Visto il P.A.T. e annesse N.T.A. approvato con Conferenza di Servizi in data 13.10.2015, ratificato con deliberazione di G.P. n. 340 del 19.10.2015, pubblicato sul BUR n. 108 del 13.11.2015;
 Visto il P.I. approvato con delibera del C.C. n. 44 del 24.11.2017 e vigente dal 02.01.2018;
 Visti il 2[^] - 3[^] - 4[^] comma dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, n 380;

CERTIFICA

che i terreni di questo Comune censiti dai seguenti Fogli e Mappali sono destinati a:

Foglio	Mappale	Zona
2	246	Edificazione diffusa e nuclei edificati E4;
2	958	Area per mobilità;
2	959	Area per mobilità;
3	632	Agricolo produttiva miglioramento ecologico E2me;
3	636	Agricolo produttiva miglioramento ecologico E2me;
3	639	Agricolo produttiva miglioramento ecologico E2me;
3	601	Edificazione diffusa e nuclei edificati E4;
3	191	Porzione miglioramento ecologico E2me - porzione edificazione diffusa e nuclei edificati E4;
3	432	Area per mobilità;
5	204	Porzione E1 storico ambientali – porzione Rete ecologica ATO 2 Buffer zone - D.Lgs 42/2004
5	205	Porzione E1 storico ambientali – porzione Rete ecologica ATO 2 Buffer zone - D.Lgs 42/2004;
5	206	Porzione E1 storico ambientali – porzione Rete ecologica ATO 2 Buffer zone - D.Lgs 42/2004;
5	576	Area per mobilità
5	759	Area per mobilità

N.T.O. del P.I.: ART. 27 – ZONE E1 STORICO AMBIENTALI
DEFINIZIONE

- La sottozona interessa le parti del territorio considerate di particolare pregio per motivi storico paesaggistici ed ambientali che vanno tutelate nel loro patrimonio specifico.
- Essa comprende:
 - zone soggette al Piano Ambientale dei Palù del Quartier del Piave approvato con Deliberazione di Consiglio regionale 27 giugno 2001, n. 24, ed articolate in: Zone della Bonifica storica, zone di salvaguardia ambientale ed aree di interconnessione; una parte significativa di questo ambito è altresì riconosciuta quale Sito di Importanza Comunitaria IT 3240015 - “Palù del Quartier del Piave”;





COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Provincia di Treviso

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

P.zza Martiri della Libertà, 1 – Cap. 31020 – C.F./P.I. 00546910266
Tel. 0438/965311 – Fax. 0438/965363 – sito web: www.comune.sernaglia.tv.it

- zone che rientrano nell'ambito di tutela paesaggistica Medio Corso del Piave previsto ai sensi del PTRC vigente, e che fanno parte del sistema ambientale riconosciuto sia quale Sito di Importanza Comunitaria sia quale Zona di Protezione Speciale IT 3240023 "Grave del Piave";
- altre zone contigue alle precedenti o ad esse assimilabili sotto il profilo della necessità di salvaguardia agroambientale;
- zone con caratteristiche similari presenti principalmente lungo il corso d'acqua del Soligo;
- core area (area nucleo), così come individuata dal PAT.

DESTINAZIONI D'USO

3. Sono ammesse le destinazioni d'uso a:
- casa di abitazione, annesso rustico, attività agrituristica e di tipo bed&breakfast.

MODALITA' DI INTERVENTO

4. Poiché le componenti di questa sottozona sono diversificate ma contribuiscono tutte, nel loro insieme, a rendere possibile il perseguimento dell'obiettivo di conservazione del patrimonio storico di habitat e di specie animali e vegetali all'origine dell'elaborazione del citato Piano Ambientale dei Palù del Quartier del Piave nonché del riconoscimento dei due Siti Natura 2000 sopra menzionati, il PI con le norme che seguono nel presente articolo è inteso a trattare in modo quanto più possibile omogeneo queste specificità riprendendo, in modo ulteriormente restrittivo, le prescrizioni contenute nel Piano Ambientale ed estendendole all'intero ambito E1.
5. Sono vietate le trasformazioni a vigneto, frutteto e altre colture intensive in genere nonché il reimpianto di quelle esistenti alla data dell'adozione del presente PI.
6. E' ammesso il cambio colturale da seminativo a prato, prato arborato o bosco ceduo/alto fusto.
7. Non sono ammessi disboscamenti e trasformazioni di prati e prati arborati in seminativo.
8. E' vietata la soppressione di canali e scoline.
9. Evidenziato il preminente interesse generale alla conservazione e tutela idrogeologica, ecologica e paesaggistica degli ambiti ricadenti nelle zone E1 in parola, tutti i movimenti terra, scavi, ripristini e modifiche del sistema idraulico, ancorché finalizzati alla reintroduzione di colture compatibili con le prescrizioni e divieti delle singole zone E1, sono subordinati all'ottenimento di un permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001 e assoggettati alle relative sanzioni ai sensi degli artt. 31 e 34 e seguenti del medesimo Decreto.
10. Ulteriori prescrizioni di carattere particolare, necessarie considerata la varietà di situazioni, sono contenute nell'art. 6 - Ambito di Piano ambientale dei Palù del Quartier del Piave dal PAT.

INTERVENTI EDILIZI

A) Residenza

11. Sono esclusi gli interventi di nuova edificazione.
12. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
13. Per le case di abitazione esistenti alla data di adozione del PAT, sono ammissibili interventi di ampliamento del volume residenziale per una sola volta fino ad un max di 800 mc compreso l'esistente. In ogni caso l'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato in aderenza, utilizzando l'eventuale parte rustica contigua dell'edificio sempreché non necessaria alla conduzione del fondo.
14. E' prevista altresì la possibilità di demolizione e ricostruzione, in loco o in zona esterna a quella dell'ambito, per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità di edifici, con esclusione di quelli soggetti a vincolo monumentale, artistico o di tutela.
15. Nel caso di demolizione e ricostruzione su aree esterne all'ambito di Zona, fatte salve le vigenti norme di zona nella quale è richiesto il trasferimento il volume oggetto di intervento può essere riconosciuto nella fattispecie del credito edilizio.
16. Per gli edifici classificati come beni di interesse culturale e ambientale sono consentiti solo gli interventi previsti dalla relativa Scheda progettuale.
17. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed ampliamento devono comunque garantire il mantenimento dell'eventuale impianto tipologico tradizionale ancora riconoscibile e tutti gli eventuali elementi architettonici e decorativi che concorrono a definire il valore culturale dell'edificio.

B) Annessi rustici



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Provincia di Treviso

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

P.zza Martiri della Libertà, 1 – Cap. 31020 – C.F./P.I. 00546910266

Tel. 0438/965311 – Fax. 0438/965363 – sito web: www.comune.sernaglia.tv.it

18. Sono esclusi gli interventi di nuova edificazione ad eccezione delle Aree di interconnessione del Piano ambientale dei Palù del Quartier del Piave individuate nella Tav. 02 Schema Direttore del Sistema ambientale.

PARAMETRI URBANISTICO EDILIZI

19. I parametri urbanistico-edilizi per la realizzazione degli interventi edilizi ammessi sono:

- Tipologia costruttiva: conforme ai caratteri tradizionali del luogo secondo le Norme di Attuazione del Piano ambientale dei Palù del Quartier del Piave
- Distanza dal confine: minimo m 10 (m 5 nel caso di ampliamento); è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio;
- Distanza dalla strada: minimo m 15; tale distanza è ridotta a m 12 nel caso di strade vicinali;
- Distanza tra fabbricati: minimo m 20 (m 10 nel caso di fabbricati all'interno della stessa proprietà)
- Numero dei piani fuori terra: max 2
- Altezza massima: ml 7,00
- Distanza dai corsi d'acqua: minimo 10 m

C) Interventi sull'assetto rurale e forestale

20. Sono vietate le nuove trasformazioni a vigneto e frutteto.

21. E' ammesso il cambio colturale da seminativo a prato, prato arborato o bosco ceduo/alto fusto.

22. Non sono ammessi disboscamenti e trasformazioni di prati e prati arborati in seminativo.

23. E' vietata la soppressione di canali e scoline.

24. Evidenziato il preminente interesse generale alla conservazione e tutela idrogeologica, ecologica e paesaggistica degli ambiti ricadenti nelle zone E1 in parola, tutti i movimenti terra, scavi, ripristini e modifiche del sistema idraulico, ancorché finalizzati alla reintroduzione di colture compatibili con le prescrizioni e divieti delle singole zone E1, sono subordinati all'ottenimento di un permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001 e assoggettati alle relative sanzioni ai sensi degli artt. 31 e 34 e seguenti del medesimo Decreto.

ALTRE DISPOSIZIONI

25. Non è comunque consentita l'edificazione di locali interrati o seminterrati.

26. La realizzazione di nuovi accessi dalla viabilità comunale o vicinale ai terreni agricoli sarà ammessa solo se motivata da perizia agronomica, che attesti le inderogabili esigenze che ne determinano la richiesta.

27. Le recinzioni sono ammesse per la delimitazione delle pertinenze di fabbricati e per motivate esigenze produttive agro – forestali. Esse dovranno essere realizzate esclusivamente con siepi o con rete metallica, corredata da siepe arbustiva o arborea, sostenuta da paletti direttamente infissi nel terreno.

28. Ulteriori prescrizioni di carattere particolare, riguardanti la valorizzazione delle risorse naturalistiche, paesaggistiche, storiche e culturali, nonché lo sviluppo di attività compatibili con le esigenze di tutela del sito, sono contenute nelle Norme di Attuazione del Piano ambientale dei Palù del Quartier del Piave.

29. Nelle superfici degli habitat della rete Natura 2000 individuati nella Tav, 02, si applicano le disposizioni riportate nell'allegato B, in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 27 maggio 2016 "Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE)".

N.T.O. DEL P.I. - ART. 28- ZONA E2 AGRICOLO PRODUTTIVE

MODALITA' DI INTERVENTO

3. Salvo diversa prescrizione espressamente indicata nell'articolato che segue, in tali zone sono consentiti gli interventi di cui all'Art. 44 della LR 11/2004.

4. Le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue ad edifici preesistenti della medesima proprietà e formare aggregato abitativo o comunque entro ambiti che garantiscono la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo.

5. I parametri urbanistico-edilizi per la realizzazione degli interventi edilizi ammessi sono:

- a) Tipologia costruttiva: conforme ai caratteri tradizionali del luogo ed alle preesistenze: edifici isolati o costituenti nuclei di più unità abitative, tetto a falde con manto di copertura in coppi, serramenti esterni in legno, intonacature e coloriture conformi a quelle tradizionali della zona;
- b) Distanza dai confini: minimo ml 10 (ml 5 nel caso di ampliamenti di cui all'Art. 4 L.R. 24)
- c) Distanza dalla strada: minimo ml 20; tale distanza è ridotta a ml 12 nel caso di strade vicinali;



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Provincia di Treviso

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

P.zza Martiri della Libertà, 1 – Cap. 31020 – C.F./P.I. 00546910266
Tel. 0438/965311 – Fax. 0438/965363 – sito web: www.comune.sernaglia.tv.it

- d) Distanza tra fabbricati: minimo ml 20 (ml 10 nel caso di fabbricati all'interno della stessa proprietà e nel caso di ampliamenti di cui all'art. 4 L.R. 24/85); è consentita tuttavia la costruzione in aderenza o in appoggio;
 - e) Numero dei piani fuori terra: 2;
 - f) Altezza Massima: ml 7,00.
6. Non è consentita l'edificazione di interrati senza corpo sovrastante o accessibili a mezzo di rampe.

FASCE DI MIGLIORAMENTO ECOLOGICO (E2me)

DEFINIZIONE

1. Il PI, in conformità ed attuazione dell'art. 44 "Rete ecologica", del PAT e dell'omologo art. 30 del PATI, individua quali Zone E di miglioramento ecologico (Eme) le fasce periurbane di miglioramento ecologico, di larghezza minima di metri 50 e variabile a seconda della morfologia del territorio, intese alla salvaguardia della biodiversità agricola e ordinaria e delle dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile del territorio comunale.

MODALITA' DI INTERVENTO

2. In queste fasce l'attività agricola è volta, nei limiti e nel rispetto delle scelte aziendali, alle azioni di promozione della biodiversità nell'azienda agricola e della biodiversità ordinaria, di mitigazione e compensazione previste dal presente PI e dal Regolamento di Polizia Rurale, nonché agli interventi previsti e finanziati dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 (M4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento agli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, ed M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali).
3. L'eventuale variazione del perimetro dell'edificato comporta l'automatica modifica della fascia mantenendo la medesima larghezza senza che ciò comporti Variante al PI.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Nel quadro delle finalità ed azioni descritte, il Piano persegue altresì politiche di controllo del territorio circa le trasformazioni dello stesso verso le coltivazioni intensive in genere, tali da comportare alti apporti di prodotti di sintesi, modificazioni permanenti e sensibili del paesaggio agrario e della morfologia dei suoli. In tal senso il Piano intende le zone E2me come ambiti di miglioramento ecologico entro cui, in coerenza ed ottemperanza alle prescrizioni inerenti alle Zone E1 ed all'esigenza di dare continuità alla rete ecologica comunale ed intercomunale, sono privilegiati gli interventi previsti e finanziati dal suddetto PSR Veneto 2014-2020 quali, a titolo di esempio, corridoi ecologici, boschetti, riqualificazione rete idraulica, canali erbosi, siepi e fasce tampone, etc.. Sono invece vietate le trasformazioni a colture quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il vigneto ed il frutteto che, per l'intensità dei trattamenti di cui necessitano e per le possibili dinamiche cumulative e sinergiche su tutto il territorio comunale, sono in grado di produrre effetti negativi significativi sull'ambiente in generale e sui Siti Natura 2000 in particolare. Sono tuttavia ammesse trasformazioni a tali tipi di coltura esclusivamente previa presentazione di domanda di nulla osta in cui il richiedente si obbliga ad utilizzare su tutto l'appezzamento di nuovo impianto o reimpianto mezzi a recupero ovvero all'adesione a protocolli certificati di conduzione BIO, nonché al rispetto integrale delle prescrizioni del Regolamento di Polizia rurale. La domanda di nulla osta deve essere accompagnata altresì dal progetto relativo alle misure di compensazione da sottoporre al giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale ai fini della continuità della rete ecologica e dalla Valutazione di Incidenza ambientale. In ogni caso, la distanza da tenere nell'impianto o reimpianto da edifici esistenti non può essere inferiore a metri 25, riducibili a metri 10 nel caso di edifici di proprietà del conduttore del fondo su cui si realizza l'impianto o il reimpianto. La semplice segnalazione da parte di cittadini di eventuali presunte inadempienze deve essere riscontrata dall'Amministrazione comunale per la verifica e l'eventuale azione conseguente ai sensi del Regolamento di Polizia Rurale.
5. E' altresì vietato il reimpianto delle colture di questo tipo esistenti alla data di adozione del presente PI all'interno delle fasce, che possono tuttavia continuare l'attività nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento di Polizia Rurale con particolare riferimento alle distanze da mantenere nell'irrorazione dei fitofarmaci tramite atomizzatori e nebulizzatori per i trattamenti dei terreni e delle colture.
6. Gli effetti positivi associabili a tale zona sono stati riconosciuti nell'ambito della procedura di VincA, che ne ha confermato l'importanza ed opportunità nel sistema ecologico complessivo del piano.

N.T.O. DEL P.I - ART. 29 - ZONE E4 - EDIFICAZIONE DIFFUSA E NUCLEI EDIFICATI
DESTINAZIONI D'USO



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Provincia di Treviso

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

P.zza Martiri della Libertà, 1 – Cap. 31020 – C.F./P.I. 00546910266

Tel. 0438/965311 – Fax. 0438/965363 – sito web: www.comune.sernaglia.tv.it

1. In tali ambiti il PI riconosce la possibilità prevista dal PAT di nuova edificazione residenziale nel limite massimo di 800 mc per ogni intervento, condizionata all'atterraggio dei crediti edilizi di cui all'art. 11, nel rispetto comunque del principio perequativo di cui all'art. 10.
2. In caso di assenza o indisponibilità di crediti edilizi riscontrata in base al Registro dei Crediti Edilizi, il PI conferma la possibilità di nuova edificazione di cui al comma precedente previa corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore dei crediti necessari alla nuova edificazione determinato in sede di Regolamento comunale per il Credito edilizio in ottemperanza ai criteri perequativi stabiliti all'art. 10.
3. E' prevista la possibilità di ricoveri attrezzi accessori alla residenza sino ad un massimo di Sc pari a mq 30 per lotto di pertinenza con superficie non inferiore a 2.000 mq con altezza massima pari a m. 2,50 a scomputo del volume assegnato.
4. E' vietata la realizzazione di annessi destinati all'allevamento zootecnico aziendale ed intensivo nonché delle serre fisse.

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI URBANISTICI/EDILIZI

5. Ai fini dell'edificazione vengono fissati i seguenti parametri:
 - **If:** mc/mq 1,0
 - **Rcf** non superiore al 30%
 - **H:** m. 6,50 per la residenza, m. 5,00 per gli annessi
 - **Dc:** m. 5,00
 - **Df:** m. 10,00 riducibili a 3,00 tra fabbricati con pareti entrambe non finestrate
 - **N:** 2

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Gli interventi di nuova edificazione e/o ampliamento degli edifici esistenti sono subordinati a:
 - a) realizzazione delle dotazioni territoriali specifiche necessarie per assimilare queste forme di edificazione nella struttura di reti tecnologiche e di infrastrutture soprattutto stradali che garantiscono la sostenibilità ambientale dell'intera struttura insediativa comunale;
 - b) realizzazione delle misure di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità con particolare riferimento agli accessi carrai alle strade principali;
 - c) integrazione, miglioramento e messa in sicurezza dei percorsi di viabilità alternativa ai mezzi motorizzati, in connessione con la rete di fruizione del territorio agro-ambientale;
 - d) il superamento delle eventuali carenze delle opere di urbanizzazione esistenti e le forme di impegno da parte degli interessati di sopperire realizzando le opere carenti contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso;
 - e) le eventuali misure perequative che si rendano necessarie per il corretto inserimento nel contesto urbano e per il conseguimento della dotazione territoriale comunale di servizi complessivamente intesa;
 - f) ricomposizione ambientale, anche attraverso la realizzazione di fasce alberate e arbustive della profondità di m. 1,50 che dovranno essere attrezzate con essenze latifoglie caduche appartenenti alla vegetazione tipica della zona lungo i lati del lotto confinanti con il territorio agricolo;
 - g) riordino delle pertinenze, attraverso l'integrazione morfologica con la struttura originaria e l'eliminazione/ricomposizione di eventuali elementi di degrado, quali superfetazioni o fabbricati impropri;
 - h) caratteristiche tipologiche, costruttive e formali coerenti con quanto previsto nel precedente Articolo riguardante la "Classificazione zone agricole" e nel "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale".

N.T.O. del P.I - ART. 43 – AREE PER LA MOBILITA'

7. I tracciati dei percorsi ciclo-pedonali di progetto evidenziati nella cartografia sono da ritenersi indicativi; la loro esatta definizione avverrà in sede di progetto esecutivo delle opere o in sede di P.U.A. senza che ciò comporti variante al PI.

N.T.A. del P.A.T.I. Art. 30 – Rete ecologica

CONTENUTI E FINALITÀ

1. La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Provincia di Treviso

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

P.zza Martiri della Libertà, 1 – Cap. 31020 – C.F./P.I. 00546910266
Tel. 0438/965311 – Fax. 0438/965363 – sito web: www.comune.sernaglia.tv.it

- biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte.
2. La "Rete ecologica" è definita dall'insieme degli elementi costitutivi di livello intercomunale:
- core area (area nucleo): area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducendosi. Costituisce l'ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento;
 - buffer zone (area di connessione naturalistica): fascia adiacente alla core area che costituisce il collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali e svolgono una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione (effetto filtro);
 - corridoi ecologici principali: sono fasce di ambiente omogeneo, che si differenziano dalla natura della matrice in cui sono collocati, fondamentali per la costruzione di connessioni nelle aree rurali e con specifica attenzione alle relazioni con gli ambiti che presentano idonee caratteristiche nei comuni contermini;
 - varchi: punti in cui è necessario mantenere libero il territorio da infrastrutture ed edificazione o, se non possibile, prevedere una urbanizzazione tale da garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e sovrappassi faunistici) alla fauna. Unitamente ai corridoi, sono determinanti per gli spostamenti (a fini trofici, di riproduzione, ecc.) della fauna, così importante nei processi di trasformazione energetica dell'ecosistema.
3. Le finalità dell'individuazione e regolamentazione delle rete ecologica sono legate al mantenimento dello spazio necessario per l'evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti e dove il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli di autopoiesi del sistema ambientale.
12. Sono vietati in tutti gli ambiti interessati dagli elementi costitutivi della rete ecologica:
- impianti e manufatti minori*
- le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;
 - l'illuminazione dei sentieri e della viabilità minore;
 - l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati ed il transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità vicinale e poderale gravata da servitù di pubblico passaggio (ad eccezione dei mezzi di servizio occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale);
 - la realizzazione di manufatti (muri, canali artificiali, ecc.) in grado di creare barriera al transito degli animali o ridurre l'ampiezza del varco;
- flora e fauna*
- qualsiasi mutamento delle superfici boscate di antico impianto e/o con presenza di "specie autoctone" dell'orizzonte di vegetazione. Tali superfici sono inoltre soggette a ripristino se compromesse da incendi o tagli indiscriminati. Sono ammessi interventi di miglioramento e riassetto boschivo, anche con sostituzione e riqualificazione delle specie arboree ed arbustive, secondo le indicazioni della normativa specifica vigente. Il mutamento permanente di superficie boscata, nelle more della disciplina specifica di settore, è ammesso unicamente per la coltura viticola ed esclusivamente su superfici boscate degradate e di recente formazione;
 - l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone.
- a) **ATO n. 2: Sottosistema ecologico ambientale intercomunale del Piave e dei corsi d'acqua**
- interventi edilizi*
- l'ampliamento degli edifici localizzati in core area con destinazioni diverse da quelle turistico-ricettive;
 - l'ampliamento degli edifici localizzati in buffer zone con destinazioni diverse da quelle residenziali, produttive primarie e turistico-ricettive;
 - la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici localizzati in core area con destinazioni produttive secondarie e primarie;
 - la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici localizzati in buffer zone con destinazioni produttive secondarie;
- impianti e manufatti minori*



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Provincia di Treviso

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

P.zza Martiri della Libertà, 1 – Cap. 31020 – C.F./P.I. 00546910266
Tel. 0438/965311 – Fax. 0438/965363 – sito web: www.comune.sernaglia.tv.it

- l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati ed il transito con mezzi motorizzati fuori della viabilità vicinale e poderale gravata da servitù di pubblico passaggio (ad eccezione dei mezzi di servizio occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale);
difesa del suolo

- la manomissione di strade carrarecce, percorsi, sentieri;
- la manomissione di rogge, fossi, canali di irrigazione e di scolo, pozzi. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla normale manutenzione e conservazione;
- la manomissione e/o modificazione delle aree circostanti le fonti di risorgiva;
- gli interventi di bonifica ;
- gli interventi che comportino la modifica della natura e consistenza pedologica dei terreni;
- gli interventi comportanti alterazioni della morfologia tipica dei luoghi, nonché tutti gli interventi in grado di compromettere le relazioni visive tra gli elementi caratterizzanti l'area del Piave;

flora e fauna

- qualunque attività in grado di intaccare e ridurre la superficie dell'ecosistema ripario-fluviale rappresentato dall'insieme delle biocenosi comprese nelle zone umide e nella zona di alveo. Sono ammessi gli interventi finalizzati alla migliore gestione dell'ambiente ed alle attività di studi e ricerca scientifica e la conversione delle superfici coltivate a seminativo per finalità di rinaturalizzazione, secondo le misure prevista dal Programma di Sviluppo Rurale;

colture e attività agricole

- la trasformazione di superfici a prato stabile, come definite e riconosciute dal Progetto Pilota SIC Palù (in alternativa ortofoto volo italia 2007). E' possibile la trasformazione/riconversione dei seminativi in prati stabili, con sfalcio controllato;
- l'adozione di metodi di produzione e di allevamento diversi da quelli biologici. È ammessa la pratica di agricoltura integrata.

D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 vincolo paesaggistico.

Il presente certificato, valido per anni UNO sempreché non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici, viene rilasciato al richiedente in carta resa legale per gli usi consentiti dalla legge e non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Sernaglia della Battaglia lì 18.11.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



geom. Renata